



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 241 /
31/12/2014**

OGGETTO:

ARTICOLI 6 E 12 DEL DECRETO LEGGE 12.09.2014,N.132 CONVERTITO IN LEGGE N.162 DEL 10.11.2014,N.162 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 13:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Componente | Qualifica | Presenza |
|----------------------------|---------------------|-----------------|
| LA SALVIA ERNESTO | Sindaco | Si |
| BASILE PIETRO | Vice Sindaco | Si |
| LUPU LAURA SIMONA | Assessore | No |
| FACCIOLONGO SABINO | Assessore | Si |
| PISCITELLI LEONARDO | Assessore | Si |
| CASTROVILLI ANTONIO | Assessore | Si |
| MALCANGIO MADDALENA | Assessore | No |
| SILVESTRI MARCO | Assessore | Si |

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.

Il Dirigente del Settore Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici – Contenzioso, Dott. Samuele Pontino, a seguito dell'istruttoria svolta dal Capo Sezione dei Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile, Dott.ssa Maria Gerardi, relata quanto segue:

Premesso che:

- Il decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni, nella legge n.162 del 10 novembre 2014, con gli articoli 6 e 12 introduce importanti novità in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificare le relative procedure;
- L'articolo 6, derubricato "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" stabilisce, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione, che la convenzione di negoziazione tra coniugi debba essere assistita da almeno un avvocato per parte e che in presenza di figli, gli stessi avvocati debbano ottenere dal Procuratore della Repubblica o dal Presidente del Tribunale, l'autorizzazione o il nulla osta, quale condizione, per la successiva trasmissione della stessa convenzione agli Uffici di Stato Civile;
- L'Ufficiale di Stato Civile, pertanto, dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l'accordo di cui al citato articolo di legge, ai fini dei conseguenti adempimenti, quali la trascrizione dello stesso e le annotazioni sugli atti di nascita dei coniugi e sull'atto di matrimonio;
- L'accordo autorizzato dovrà essere trasmesso da ciascun avvocato di entrambi i coniugi, entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, l'ufficiale dello Stato Civile dovrà avviare l'iter dell'irrogazione delle sanzioni, a carico del legale che abbia violato l'obbligo di trasmissione, entro il suddetto termine, il cui ammontare è fissato da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00;
- L'art.12, derubricato "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile", stabilisce che i coniugi possono concludere un accordo innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Non si potrà far ricorso a detto accordo nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di Handicap grave, figli economicamente non autosufficienti, nonché patti di trasferimenti patrimoniali;
- L'ufficiale di Stato Civile è tenuto a redigere l'atto contenente l'accordo dopo il ricevimento delle dichiarazioni, nonché quello di conferma dello stesso e ad operare le conseguenti annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio dei coniugi;
- Inoltre, il comma 6 del medesimo art.12 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile, al momento della sottoscrizione dell'atto contenente la conclusione dell'accordo, deve esigere il diritto fisso non superiore a 16.00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del seguente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Avuta lettura della sopracitata relazione del Dirigente I Settore;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli EE.LL.;

Visto il D.L.n.132 del 12.09. 2014, convertito con modificazioni , dalla legge 10 novembre 2014 ,n.162;

Viste le Circolari n. 16 deell'01.10.2014 e n.19 del 28 .11.2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di stabilire:

- in € 2.000,00 (duemila) l'irrogazione della sanzione a carico del legale che violi l'obbligo di trasmissione, entro il termine di dieci giorni, della convenzione di negoziazione tra coniugi, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del D.L.n.132 del 12.09.2014, convertito con modificazioni in legge n.162 del 10.11.2014, che sarà attivata dall'ufficiale dello Stato Civile;
- il pagamento della sanzione di cui innanzi tramite bollettino n.18305706, intestato al Comune di Canosa di Puglia, ovvero per il tramite della tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari, codice IBAN:IT72A054240429700000000216. In caso di mancato pagamento della sanzione saranno attivate le procedure previste dalle vigenti leggi in materia;
- il pagamento del diritto fisso di € 16.00 euro, importo corrispondente all'imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, a carico dei coniugi che si presentano dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per la "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio", ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D.L. n.132 del 12.09.2014;
- il versamento del predetto diritto presso l'ufficio economato di questo Comune , previa nota di comunicazione della causale compilata dall'Ufficiale dello Stato Civile, che rilascerà a sua volta apposita ricevuta;

2. di incaricare il dirigente del Settore finanze di predisporre apposito capitolo in entrata su cui incassare le eventuali sanzioni ed i diritti di cui innanzi;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. - 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale

Dr. Samuele Pontino

Il Sindaco

Dr. Ernesto La Salvia
